



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 464 del 16/07/2025

Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento

Firmato da: Carmine Mocerino



Consiglio Regionale della Campania

PdL “Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento”

Art. 1 Finalità

1. La Regione Campania, promuove e sviluppa, nel rispetto delle sue competenze, tutte le azioni utili a prevenire, contrastare e superare le crisi da sovraindebitamento, favorendo, per le imprese, i professionisti, i cittadini e le famiglie, uno sviluppo economico e sociale libero da ogni condizionamento.
2. Per le finalità richiamate, si promuovono interventi e azioni dirette a:
 - sostenere campagne d'informazione e sensibilizzazione della società civile sul fenomeno del sovraindebitamento;
 - prevenire e contrastare le condizioni che favoriscono l'insorgere del sovraindebitamento con attività di educazione finanziaria;
 - agevolare l'accesso alle procedure da sovraindebitamento e la positiva composizione delle crisi;
 - favorire la collaborazione fra Istituzioni e soggetti sia pubblici che privati operanti nel settore, agevolandone il coordinamento, al fine di prevenire l'insorgere delle crisi da sovraindebitamento, di assistere i sovraindebitati e di agevolare e supportare il percorso di composizione delle crisi in tale ambito;
 - favorire il supporto psicologico per le persone sovraindebitate attraverso gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC);
 - ottimizzare l'attività svolta dagli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC) costituiti sotto forma di segretariato sociale del territorio campano, promuovendone un osservatorio sul debito.

Art. 2 Soggetti destinatari e beneficiari

1. Sono destinatari delle azioni per il contrasto al sovraindebitamento tutti i soggetti presenti sul territorio regionale potenzialmente a rischio di indebitamento.
2. Ai fini della presente Legge sono beneficiari degli interventi e delle misure di cui all'articolo 6 i soggetti debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155), che hanno la residenza ovvero la sede legale e operativa sul territorio regionale.

Art. 3 Accordi e collaborazioni fra Istituzioni

1. La Regione promuove accordi, intese e collaborazioni con tutti gli attori e i portatori di interesse che a vario titolo operano sui territori finalizzando gli stessi anche alla realizzazione di sportelli di consulenza sul debito e di preistruttoria o alla valorizzazione di quelli esistenti, nonché alla previsione di interventi o agevolazioni nei confronti di soggetti in particolari condizioni di criticità, fermo restando il rispetto della normativa statale.



Consiglio Regionale della Campania

2. La Regione, per quanto di competenza, promuove la collaborazione con gli OCC costituiti sotto forma di segretariato sociale, per concludere accordi e convenzioni ed elaborare metodologie e prassi comuni per il loro migliore funzionamento dei segretariati sociali.

Art. 4

Interventi e misure di sostegno

1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono essere previste:
 - a) l'attivazione di servizi di supporto psicologico, per coloro che versano in uno stato di grave turbamento connesso alla condizione di sovraindebitamento;
 - b) misure di supporto, di consulenza sul debito e forme di garanzia per l'accesso al credito, anche in esecuzione degli accordi di cui all'articolo 3, con particolare riferimento ai soggetti con segnalazioni negative presso i sistemi di informazione creditizia pubblica e privata in seguito all'accesso alla procedura di sovraindebitamento;
 - c) iniziative formative sull'uso responsabile del denaro, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 3. Anche in esecuzione degli accordi di cui all'articolo 3, la Regione può concedere agli OCC del territorio campano iscritti nel registro di cui all'articolo 15, comma 2, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 sotto forma di segretariato sociale, un contributo a fondo perduto a copertura, parziale o totale, dei costi, anche di assistenza legale e tecnica, per l'avvio delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione, anche dell'incapiente, e a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento dei soggetti di cui all'articolo 2. In relazione al contributo di cui al presente comma, con deliberazione della Giunta regionale, si provvede: alla definizione dei criteri, dei requisiti e della modalità per la concessione del contributo e per la selezione degli OCC idonei, nonché alla definizione dei criteri per la determinazione dell'entità del contributo stesso.
2. La Regione adotta ulteriori interventi, misure di sostegno e azioni di welfare nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 che propongono soluzione della crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione, anche dell'incapiente, al fine di agevolare l'adozione degli strumenti di composizione della crisi e di favorire la ripresa economica e il reintegro sociale dei soggetti sovraindebitati.
3. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo sono attuati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenendo in particolare considerazione i nuclei familiari con figli a carico, i giovani che si avviano alla vita autonoma e le persone fragili, compresi gli anziani e le donne in condizioni di dipendenza economica.
4. È possibile il concorso dei privati all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Le relative modalità operative sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5

Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto del sovraindebitamento

1. È istituito l'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto del sovraindebitamento.
2. L'Osservatorio è composto da:
 - Assessore regionale alle Politiche Sociali o suo delegato, con funzioni di indirizzo e coordinamento dei lavori;
 - due rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno indicato dalla minoranza;



Consiglio Regionale della Campania

- due componenti individuati dalla Giunta regionale, tra soggetti esterni all'Amministrazione, esperti delle materie e referenti degli O.C.C. costituiti sotto forma di Segretariato sociale;
- rappresentanti dei soggetti, pubblici e privati, attivi nel supporto ai soggetti sovraindebitati o che operano nel settore del sovraindebitamento e della composizione delle crisi;
- rappresentanti degli Enti che svolgono attività di concessione del credito e mediazione creditizia.
- La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con propria deliberazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, stabilisce la composizione, i criteri e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto del sovraindebitamento.
- L'Osservatorio svolge prioritariamente le seguenti funzioni:
 - fornisce supporto alla Giunta regionale contribuendo a definire le strategie di intervento per l'attuazione delle misure e degli interventi di cui alla presente Legge;
 - propone la realizzazione di accordi e collaborazioni fra Istituzioni e soggetti che operano nell'ambito della prevenzione e del contrasto al sovraindebitamento;
 - propone azioni di valorizzazione dell'offerta di misure e interventi volti alla prevenzione e alla composizione della crisi da sovraindebitamento e alla consulenza sul debito, favorendone la conoscenza e l'accessibilità da parte dei cittadini campani attraverso iniziative mirate;
 - monitora e analizza i dati riguardanti le seguenti aree tematiche:
 - la concessione del credito a famiglie, lavoratori dipendenti e autonomi e imprese sul territorio regionale e gli indicatori di sovraindebitamento, nell'ottica delle possibili ricadute dell'attività creditizia sulla stabilità e sulla crescita del tessuto economico e sociale;
 - la diffusione e l'attività sul territorio regionale degli sportelli di consulenza e orientamento dei cittadini, al fine di rilevare la capillarità della rete di prevenzione e supporto e le caratteristiche e i bisogni dell'utenza;
 - l'accesso di sovraindebitati agli sportelli di consulenza e agli OCC, il numero, la tipologia, i tempi, i costi e la diffusione sul territorio regionale delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, nonché le ragioni che ne ostacolano l'apertura;
 - l'attività di promozione e diffusione dell'educazione finanziaria e di informazione delle fasce di popolazione più fragili, dei giovani, anche nelle aree con bassa intensità urbana;
 - ogni altra informazione pertinente e connessa al fenomeno del sovraindebitamento proveniente da banche dati pubbliche o altre fonti certificate.

5. L'Osservatorio trasmette annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

6. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

7. L'Osservatorio è rinnovato all'inizio di ogni Legislatura. Nelle more del rinnovo, i componenti in carica continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti.

Art. 6

Attuazione e valutazione



Consiglio Regionale della Campania

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente Legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nella prevenzione e nel contrasto alle forme di sovraindebitamento. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che informa e descrive:
 - a) l'evoluzione del fenomeno del sovraindebitamento sul territorio regionale, dando conto di eventuali differenze nella sua diffusione per territori e per fattori di causa;
 - b) le forme di collaborazione promosse dalla Regione con soggetti pubblici e privati, i soggetti coinvolti, gli accordi raggiunti e le azioni di coordinamento svolte;
 - c) le misure di formazione, sensibilizzazione e prevenzione attivate, i soggetti coinvolti, i destinatari raggiunti, le risorse assegnate e utilizzate;
 - d) le forme di sostegno, rese disponibili e quelle più richieste da chi intraprende una procedura di sovraindebitamento, le risorse ad esse dedicate e gli esiti prodotti;
 - e) l'andamento delle domande di composizione della crisi presentate e accolte per territorio, distinguendo per tipologia di soggetti ammissibili, per fattispecie di procedura richiesta e per stadio raggiunto;
 - f) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della Legge e l'indicazione di possibili proposte per superarle.
2. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente Legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessari alle analisi e alle stime del fenomeno osservato.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente Legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica.

Art. 7 ***Norme finanziarie***

Le spese relative all'attuazione della presente Legge, quantificate in euro 300.000,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027.

La Giunta regionale è autorizzata a rimodulare le risorse finanziarie disponibili, ove necessario, per garantire la piena realizzazione del Piano.

Art. 8 ***Entrata in vigore***

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Chiunque è tenuto a osservarla e a farla osservare.

Carmine Mocerino



Consiglio Regionale della Campania